Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 1° febbraio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1956, n. 1572.

Approvazione del nuovo regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza in favore del personale delle dogane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, istitutiva del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto approvato con regio decreto 22 luglio 1939, n. 1243, successivamente modificato col regio decreto 5 dicembre 1940, n. 1850, e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 677;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1433, con il quale venne modificata la misura delle indennità stabilite dal citato regolamento;

Visto il nuovo regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1951, n. 224, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1263;

Ritenuta la necessità di riordinare e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel detto nuovo regolamento;

Sentito il Consiglio di amministrazione del Fondo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il vigente regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, istituito con la legge 12 luglio 1912, n. 812, è sostituito da quello annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 76. — RELLEVA

Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale delle dogane

Art. 1.

Il Fondo di previdenza istituito con l'art. 1 della legge 12 luglio 1912, n. 812, è eretto in ente morale ed ha sede presso il Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Sono inscritti al Fondo di previdenza tutti gli impiegati ed i commessi appartenenti al ruolo del personale provinciale delle dogane, le visitatrici doganali, nonchè il personale inquadrato nei ruoli aggiunti per i servizi doganali, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 2.

Il Fondo è costituito:

a) dalle quote di prodotti contravvenzionali assegnategli dalla legge;

b) dalle quote di indennità per servizi straordinari compiuti dal personale, in quanto siano assegnati al Fondo dalle disposizioni vigenti;

c) dagli interessi del denaro investito come dall'art. 21;

d) da oblazioni volontarie e da altri proventi eventuali.

Art. 3

Col Fondo di previdenza si provvede:

a) a corrispondere una indennità agli inscritti al Fondo nel momento in cui cessino definitivamente dal servizio per collocamento a riposo, passaggio ad altro impiego dello Stato o per qualsivoglia altra causa che non sia condanna penale passata in giudicato, o ai superstiti degli inscritti morti prima di abbandonare definitivamente il servizio.

Tale indennità è stabilita nella misura indicata nell'art. 12 del presente regolamento.

Nei casi di cessazione dal servizio per condanna penale è in facoltà del Consiglio di amministrazione del Fondo di consentire che l'indennità o parte di essa sia concessa alla famiglia, limitatamente alla moglie o ai figli;

b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 15.

Art. 4.

Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento le entrate annuali del Fondo sono ripartite come segue:

a) il 70 % è destinato alla liquidazione delle indennità di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente;

b) il 20 % è destinato alla erogazione delle sovvenzioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

c) il 5 % è destinato a sostenere le spese inerenti alla amministrazione del Fondo, al funzionamento della segrete-

ria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite e a sostenere le eventuali spese straordinarie od occasionali;

d) il 5 % è destinato a costituire una maggiore riserva atta a garantire la liquidazione delle indennità nella misura prevista dal successivo art. 12.

Art. 5.

Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:

Presidente:

il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette.

Membri:

1) un ispettore generale amministrativo, addetto alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, vice presidente;

2) il capo del personale delle dogane o in mancanza, il funzionario che lo sostituisce;

3) un rappresentante della organizzazione sindacale del personale delle dogane, designato dalla segreteria della stessa organizzazione sindacale. In caso di pluralità di sindacati, il rappresentante verrà scelto dal Ministro per le finanze tra i nominativi che verranno designati dalle segreterie delle varie organizzazioni sindacali. Ciascun sindacato potrà designare soltanto un nominativo tra gli impiegati di ruolo delle dogane, residenti a Roma, aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione provinciale delle dogane.

Il rappresentante sindacale dura in carica tre anni e può essere riconfermato;

4) quattro rappresentanti del personale di ruolo delle dogane, e cioè un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto, uno della carriera esecutiva e di un commesso, tutti residenti a Roma ed aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione provinciale delle dogane, eletti per *referendum* tra il personale di ruolo, e dei ruoli aggiunti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

I quattro rappresentanti di cui al presente punto 4) durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Segretario:

un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e imposte indirette con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione e non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 6.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente, il capo del personale, il rappresentante sindacale e due dei quattro rappresentanti del personale doganale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario non ha voto deliberativo.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.

Esso è chiamato:

1) a liquidare le indennità di cui all'art. 3, lettera a);

2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui ai punti 1), 2) e 4) dell'art. 15;

3) a deliberare riguardo alla accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali;

4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui alla lettera c) dell'art. 4;

5) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

6) ad approvare i rendiconti della gestione.

La liquidazione delle spese di che al punto 4) del presente articolo sarà effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'esercizio finanziario.

Art. 8.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio medesimo nella adunanza immediatamente successiva.

Detto verbale dovrà, in ordine cronologico, essere riportato integralmente nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.

Art. 9.

La revisione della contabilità del Fondo è demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto di un direttore di divisione del Ministero delle finanze che lo presiede e di due impiegati di ruolo provinciale delle dogane eletti con le modalità indicate nell'art. 5, punto 4).

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori sono tenuti a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del Fondo.

Il presidente del Collegio dei revisori, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire senza voto deliberativo soltanto nella seduta del Consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell'art. 22, è esaminato il rendiconto consuntivo del Fondo.

Art. 10.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.

Nei casi di particolare comprovata urgenza il presidente può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all'art. 3, lettera a), e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennità, disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; così pure, su proposta di due membri del Consiglio, di cui un appartenente al ruolo provinciale delle dogane, può anche provvedere, con carattere di urgenza, al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 15.

Spetta altresì al presidente di provvedere al pagamento delle speciali sovvenzioni per spese funerarie nella misura e con le modalità di cui al punto 3) dell'art. 15.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, il presidente informa il Consiglio, alla prima adunanza, dei provvedimenti adottati.

Art. 11.

Il diritto alla indennità si acquista solo quando l'iscritto al Fondo abbia compiuto nel ruolo delle dogane due anni di servizio utile agli effetti della pensione.

~~Per le visitatrici doganali e per il personale dei ruoli aggiunti~~, il diritto alla indennità si acquista dopo due anni di ininterrotto servizio presso l'Amministrazione delle dogane.

Se l'iscritto al Fondo sia morto per causa di servizio, prima di aver raggiunto detti limiti, è dovuta ugualmente ai superstiti una indennità nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto il minimo di due anni di servizio.

Quando l'iscritto al Fondo abbia compiuto i due anni di servizio previsti dai precedenti primo e secondo comma del presente articolo, si tiene conto agli effetti della misura della indennità anche degli anni di servizio anteriormente prestati nell'Amministrazione dello Stato, utili per la pensione secondo le disposizioni vigenti.

Art. 12.

L'indennità di cui all'art. 3, lettera a), sarà corrisposta all'avente diritto a norma dell'art. 11 in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione, anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione; a tal fine, nel computo della durata del servizio, la frazione di anno superiore a sei mesi è considerata come anno intero.

La misura dell'indennità spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza nel momento della liquidazione, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto a) dell'art. 4, verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio dell'iscritto:

Personale ruolo ordinario (direttivo, di concetto ed esecutivo)	0,0002325
Personale ruolo aggiunto (di concetto ed esecutivo)	0,0001975
Personale ruolo ordinario (ausiliario)	0,0001744
Personale ruolo aggiunto (ausiliario)	0,0001400
Visitatrici doganali	0,0000700

La indennità di cui al secondo comma del presente articolo non può essere inferiore alla media delle indennità calcolate, a parità di condizioni, nel triennio precedente all'anno

in cui è avvenuta la cessazione dal servizio dell'iscritto, ove risulti inferiore, la differenza sarà compensata con la riserva attuale della gestione indennità aumentata di quella stabilita alla lettera *d*) dell'art. 4.

All'accertamento dell'anzianità di servizio per la determinazione dell'indennità, provvede il Consiglio di amministrazione.

Agli iscritti al Fondo che lascino definitivamente il servizio prima di aver acquisito diritto a pensione, esclusi i casi di passaggio ad altro impiego dello Stato, di decadenza o di dimissioni, la misura dell'indennità è aumentata del 50 %.

Ai superstiti degli iscritti al Fondo deceduti in attività di servizio, prima di aver compiuto 40 anni di servizio pensionabile, la indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità, limitatamente, in ordine di preferenza, ai superstiti indicati nei punti da 1) a 6) del successivo art. 13.

Art. 13.

In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al Fondo, l'indennità prevista dall'art. 12 è corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti:

1) al coniuge superstite quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstite, oltre il coniuge, figli di precedenti matrimoni, è riservata a questi, nell'ordine di preferenza di cui ai numeri 2), 3) e 4), una quota dell'indennità pari a un terzo o metà, secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi;

2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;

3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni già conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali;

4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali;

5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali;

6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, la indennità è divisa tra essi in parti uguali;

7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati, in parti uguali;

8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali;

9) alla persona esplicitamente a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volontà. Se vi sono più persone designate, l'indennità è corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo abbia disposto diversamente.

Art. 14.

L'indennità è corrisposta su domanda degli iscritti al Fondo o dei loro superstiti diretta al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale delle dogane.

Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti

1) se si tratta del coniuge:

il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa o di entrambi i coniugi;

2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro:

lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, nonchè la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova della invalidità al lavoro;

3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni, già conviventi e a carico del genitore defunto:

i documenti di cui al precedente n. 2), nonchè un legale documento o atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti che le richiedenti erano conviventi e a carico del deceduto;

4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni:

i documenti come al precedente n. 2);

5) se si tratta di figli naturali riconosciuti:

la prova del riconoscimento e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;

6) se si tratta di genitori:

un atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'Ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto;

7) se si tratta di fratelli e sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti:

un certificato dell'Ufficio di stato civile o un atto di notorietà, redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella d'inabilità al lavoro e quella di nullatenenza. I richiedenti inoltre debbono comprovare, con lo stesso atto di notorietà, di essere i soli aventi diritto.

Art. 15.

Le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 saranno corrisposte:

1) nei casi di gravi malattie o infortuni degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che si trovano in aspettativa per infermità;

2) nei casi di malattia o infortuni, di comprovata gravità e durata, dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purchè conviventi ed a carico del capo famiglia;

3) nei casi di decesso dell'iscritto o di un membro di famiglia (limitatamente al coniuge, ai figli ed ai genitori) già convivente e a carico e nei casi di decesso del personale doganale in pensione; in tali casi, sarà immediatamente concessa a titolo di contribuzione alle spese funerarie, dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, una speciale sovvenzione nella misura fissa da stabilire annualmente dal Consiglio di amministrazione secondo le disponibilità di cui al precedente art. 4, lettera *b*).

In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato la sovvenzione anzidetta spetta al coniuge superstite, purchè non separato legalmente per sua colpa, in mancanza, sarà corrisposta agli aventi diritto secondo il disposto dell'art. 13.

Nei casi di morte, non per causa di servizio dell'iscritto che non abbia compiuto il servizio stabilito dall'art. 11, la sovvenzione sarà aumentata del 20 %.

4) il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per sovvenzioni del Fondo, potrà, con particolari norme stabilite anno per anno, destinare somme per i seguenti fini:

a) istruzione dei figli degli iscritti al Fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi, manchino i relativi corsi di studio e che i beneficiandi non siano ripetenti;

b) ricoveri in istituti di istruzione dei figli degli iscritti al Fondo deceduti in servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia;

c) conferimento per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, di borse per corsi di scuole medie e di istruzione superiore (Università, Accademie, Istituti ai quali si acceda con il diploma di scuola media superiore);

d) istituzione di concorsi a premi a favore degli iscritti al Fondo che presentino pubblicazioni relative ad argomenti economico-finanziari, con particolare riguardo a quelli di carattere doganale.

Art. 16.

Presso ogni Direzione di circoscrizione doganale è istituito un Comitato consultivo circoscrizionale, al quale è demandato il primo esame delle domande di sovvenzioni salvo il disposto del terzo e quarto comma dell'art. 17.

Il Comitato stesso è chiamato, in particolare, ad accertare se effettivamente ricorrono le speciali circostante previste dal punto 2) dell'art. 15, esprimendo, poi, il proprio motivato parere sul provvedimento da adottare.

Il Comitato consultivo circoscrizionale dura in carica tre anni ed è così costituito:

Presidente:

1) il capo della circoscrizione doganale o il funzionario che lo sostituisce.

Membri:

2) un rappresentante della sezione locale dell'organizzazione sindacale del personale delle dogane, designato dal Consiglio di sezione del sindacato stesso.

In caso di pluralità di sindacati, il rappresentante verrà scelto dal presidente del Comitato consultivo tra i dipendenti

della circoscrizione che verranno designati dai Consigli di sezione dei vari sindacati, secondo le norme di cui al precedente art. 5 (punto 3);

3) tre impiegati di ruolo, uno per ciascuna categoria (direttiva, di concetto ed esecutiva) e un commesso, assegnati alla dogana sede della direzione della circoscrizione, eletti per *referendum* fra gli impiegati e i commessi della circoscrizione doganale.

Per lo svolgimento dei *referendum* valgono le norme di cui all'art. 5 (punto 4).

I membri elettivi del Comitato consultivo circoscrizionale, che cessino per qualsiasi motivo di appartenervi, debbono essere sostituiti entro il termine di un mese.

La carica di membro del Comitato consultivo circoscrizionale di Roma è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione del Fondo.

Art. 17.

Le domande di sovvenzione debbono essere dirette al presidente del Consiglio di amministrazione e trasmesse per il tramite del capo della circoscrizione doganale entro il termine massimo di dieci giorni, corredate del verbale firmato da tutti i componenti il Comitato consultivo circoscrizionale e dei documenti comprovanti le spese sostenute dai richiedenti.

Qualora per l'istruttoria delle domande sia necessario un tempo maggiore, dovrà esserne indicato il motivo nel verbale anzidetto.

Le domande di sovvenzione a titolo di contributo per le spese funerarie dovranno essere immediatamente trasmesse, con i prescritti documenti, al presidente del Consiglio di amministrazione, non occorrendo, per esse, il parere del Comitato consultivo circoscrizionale.

Le domande di sovvenzione presentate da impiegati con qualifica non inferiore a direttore di prima classe ed equiparata saranno trasmesse dagli interessati, con i relativi documenti, direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione; quelle presentate dagli iscritti al Fondo assegnati o distaccati presso uffici non dipendenti dal capo della circoscrizione doganale, saranno trasmesse al presidente del Consiglio di amministrazione per il tramite e con motivato parere dei capi degli uffici presso i quali essi prestano servizio a cura dei quali devono essere compiuti gli accertamenti di cui al primo e secondo comma dell'art. 16.

Art. 18.

Il pagamento delle indennità e delle sovvenzioni è fatto dai ricevitori doganali, a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati in conformità di ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione del fondo e dal segretario.

I mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciato alla Tesoreria dai ricevitori doganali, staccandole da appositi registri a matrice e figlia.

Le ricevute degli interessati devono, dai ricevitori doganali, essere controfirmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del Fondo.

Al termine dell'anno finanziario i ricevitori doganali devono chiudere i registri a matrice e figlia delle bollette di introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.

Art. 19.

Tutte le cariche nel Consiglio di amministrazione, nel Collegio sindacale e nei Comitati consultivi circoscrizionali, tranne quella del segretario del Consiglio di amministrazione, sono gratuite e non comportano, quindi, diritto ad indennità di presenza per le ordinarie sedute dei rispettivi organi.

Art. 20.

Le indennità e le sovvenzioni erogate dal Fondo di previdenza non sono nè cedibili, nè sequestrabili.

Art. 21.

Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della Cassa e la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Le somme che eccedono le ordinarie necessità del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o' in casi eccezionali, in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le finanze.

Art. 22.

L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia al 1º gennaio e termina al 31 dicembre.

Non oltre l'adunanza di aprile il presidente deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rendiconto relativo all'esercizio già scaduto.

Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 23.

La revisione dei registri di introito dei proventi contravvenzionali deve essere completata con l'accertamento della concordanza fra le somme che, secondo i registri stessi, spettano al Fondo di previdenza per quote contravvenzionali e quelle effettivamente versate.

I capi delle circoscrizioni doganali devono notificare ogni trimestre all'amministrazione del Fondo con appositi elenchi, i versamenti eseguiti dai contabili a favore del Fondo stesso.

Su tali elenchi dovranno essere poste a cura dello stesso capo della circoscrizione, le attestazioni relative alla concordanza di cui sopra.

L'Amministrazione del Fondo procederà poi semestralmente al riscontro degli elenchi di cui trattasi con gli estratti del conto corrente comunicatile dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 24.

Le spese di amministrazione sono pagate dal ricevitore della dogana di Roma, previa liquidazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Tutte le precedenti disposizioni, che siano in contrasto con quelle del presente regolamento, si intendono abrogate.

Visto, *il Ministro per le finanze*: ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1957, n. 1573.

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta ad acquistare un immobile situato nel comune di Torreano (Udine).

N. 1573. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta viene autorizzata ad acquistare un'immobile situato nel comune di Torreano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 58. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. 1574.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in contrada Andriace del comune di Montalbano Jonico (Matera).

N. 1574. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anglona-Tursi in data 1º marzo 1955, integrato con tre postille di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in contrada Andriace del comune di Montalbano Jonico (Matera).

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 62. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. 1575.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. M. V. della Pace e di San Benedetto, in contrada « Madonna della Pace » del comune di Subiaco (Roma).

N. 1575. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Abate ordinario diocesano di Subiaco in data 1° maggio 1955, integrato con altro decreto e con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia della B. M. V della Pace e di San Benedetto, in contrada « Madonna della Pace » del comune di Subiaco (Roma), e viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 61. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. 1576.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gaetano, in frazione Portopalo del comune di Pachino (Siracusa).

N. 1576. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gaetano, in frazione Portopalo del comune di Pachino (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 63. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. 1577.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Figlie del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Sale (Alessandria).

N. 1577. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Figlie del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Sale (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n* 64. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale, per l'esercizio finanziario 1956-57.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente le nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ritenuto che per ogni singola Amministrazione ed in ogni esercizio finanziario deve essere determinato il contingente dei salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per l'interno e di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale salariato temporaneo che il Ministero dell'interno Direzione generale affari generali e personale, è autorizzato a mantenere in servizio, per le esigenze dei propri servizi, per l'esercizio finanziario 1956-57, è determinato in duecentocinquantuno unità.

Art. 2.

Il numero massimo dei salariati che possono essere qualificati nella prima categoria resta fissato nella misura del 30 % di detto contingente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1957
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 13

(660)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'esercizio finanziario 1956-1957.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1956, concernente la determinazione del contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1955-56;

Ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione del contingente numerico di personale salariato temporaneo strettamente indispensabile durante l'esercizio finanziario 1956-57 al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei

trasporti in concessione, per i servizi di sorveglianza e manutenzione dei tronchi di ferrovie secondarie in costruzione in Sicilia;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato a mantenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1956-57, è stabilito in numero di 20 (venti) unità tutte assegnate alla quarta categoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1956
Registro n. 12, *foglio n.* 232

(658)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 1957.

Nomina del presidente del Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, con il quale è stato istituito l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 33, che, nel ratificare con modificazioni il citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 39, attribuisce al presidente del Consiglio la nomina del presidente del Comitato che sovraintende alla gestione dell'Ente;

Vista la lettera in data 15 gennaio 1957, con cui il Ministero dei trasporti comunica che il Comitato di gestione è in carica dall'ottobre 1953 e ravvisa la opportunità di rinnovarlo;

Ritenuto opportuno addivenire, pertanto, anche alla rinnovazione della carica di presidente del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

L'on. avv. Giuseppe Liguori è nominato presidente del Comitato che provvede alla gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.), in luogo dell'on. Giuseppe Tudisco, per un triennio.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(629)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1956.

Istituzione di una Agenzia consolare in Little Rock alle dipendenze del Consolato d'Italia in Saint Louis (U.S.A.).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858 promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Little Rock alle dipendenze del Consolato d'Italia in Saint Louis (U.S.A.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1956

p. *Il Ministro*: BADINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1956
Registro n. 83, *foglio n.* 8. — BAGNOLI

(613)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1956.

Caratteristiche dei contrassegni di Stato e modalità per la loro applicazione sui recipienti contenenti vermut e gli altri vini aromatizzati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcoolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati;

Vista la legge 16 marzo 1956, n. 108, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, sopra meglio specificato;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1956, concernente la corresponsione, in modo virtuale, del prezzo del contrassegno di Stato per recipienti contenenti vermut ed altri vini aromatizzati;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni di Stato previsti dall'art. 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono costituiti da fascette di carta filigranata delle dimensioni di mm. 150 x 20, recanti impressi a stampa, come dai tipi allegati:

1) lo stemma dello Stato con la dicitura « Vini aromatizzati Contrassegno di Stato »;

2) l'indicazione del quantitativo di vino aromatizzato per il quale ogni fascetta è valida;

3) una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne identifica la serie e un numero che identifica la singola fascetta nella rispettiva serie.

Le fascette sono colorate a due striscie orizzontali di diverso colore, della larghezza di mm. 8. I colori sono stabiliti come segue, secondo il tipo della fascetta:

a) fino a litri 0,100 colori bleu e giallo;
b) da litri 0,500 colori verde e giallo;
c) da litri 1,000 colori violetto e giallo;
d) da litri 2,000 colori rosso e giallo.

Art. 2.

I prezzi dei contrassegni di Stato di cui all'articolo precedente, in conformità al disposto con l'art. 14 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono i seguenti:

a) fino a litri 0,100 L. 5;
b) da litri 0,500 L. 10;
c) da litri 1,000 L. 20;
d) da litri 2,000 L. 40.

Art. 3.

Gli esercenti opifici di produzione dei vermut e degli altri vini aromatizzati e gli importatori di tali prodotti, per ottenere i contrassegni di Stato previsti al precedente art. 1, devono farne apposita richiesta scritta in doppio esemplare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, o alla dogana.

Alla richiesta deve essere allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'importo corrispondente nonchè la bolletta di legittimazione di cui all'art. 16 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, nei casi in cui questa è prescritta.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, o la dogana, annota su tale bolletta e sulle richieste i contrassegni consegnati di cui ritira regolare ricevuta.

Dei due esemplari della richiesta, così annotati, uno viene conservato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla dogana assieme alla ricevuta e l'altro viene consegnato all'esercente.

Il movimento dei contrassegni viene tenuto in evidenza dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla dogana con apposita contabilità soggetta a conto giudiziale.

In un registro di carico e scarico, da fornirsi dall'Amministrazione finanziaria, l'esercente l'opificio di produzione o d'imbottigliamento dei vermut e degli altri vini aromatizzati o l'importatore di tali prodotti deve segnare:

a) dalla parte del carico i contrassegni ricevuti allegandovi l'esemplare della richiesta fatta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana;

b) dalla parte dello scarico i contrassegni applicati con riferimento alle relative dichiarazioni di lavoro.

I contrassegni risultanti come differenza fra il carico e lo scarico devono essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti della finanza.

Art. 4.

Gli esercenti opifici di produzione o d'imbottigliamento dei vermut e degli altri vini aromatizzati o gli importatori di tali prodotti che non intendono usufruire della tolleranza di cui al terzultimo comma della legge 16 marzo 1956, n. 108, possono confezionare, sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i vini vermut e gli altri vini aromatizzati nei recipienti prescritti dall'art. 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, mediante applicazione del contrassegno di Stato di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1957
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 18. — BENNATI

(614)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Foggia;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Foggia n. 47881, in data 12 ottobre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del signor Rinaldi Matteo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione italiana del lavoro), con il sig. Iacovelli Antonio della stessa organizzazione sindacale:

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Rinaldi Matteo è sostituito con il sig. Iacovelli Antonio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(585)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Fiera Campionaria della Sardegna », che avrà luogo a Cagliari, dal 10 al 24 marzo 1957.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzazione della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Fiera campionaria della Sardegna » che avrà luogo a Cagliari dal 10 al 24 marzo 1957 godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 20 gennaio 1957

Il Ministro: CORTESE

(615)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1957.

Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille », intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti nuove condizioni generali di polizza in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille »:

a) Condizioni generali di polizza relative alle forme di assisurazione miste, semimiste, combinate, dotali;

b) Condizioni generali di polizza relative alle forme di assicurazione a vita intera;

c) Condizioni generali di polizza relative alle forme di assicurazioni temporanee in caso di morte.

Roma, addì 21 gennaio 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(643)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1957.

Modalità per la concessione del rimborso previsto dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto l'art. 225 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere il rimborso del maggiore onere previsto dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, deve essere presentata al Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), tramite la competente Dogana, istanza — in duplice copia, di cui una in carta legale — diretta alla Intendenza di finanza.

Tale istanza, che può riguardare anche più operazioni di importazione, deve essere corredata:

1) dalla originale bolletta di importazione;

2) dalle originali fatture o da copia di esse relative ai costi della merce del nolo e dell'assicurazione;

3) da un prospetto dal quale devono risultare:

a) gli estremi della bolletta di importazione;

b) la qualità e la quantità del prodotto importato;

c) la provenienza del prodotto;

d) il porto di imbarco;

e) il nome del piroscafo che ha effettuato il trasporto con l'indicazione della relativa bandiera;

f) il valore FOB del prodotto;

g) il costo del nolo e dell'assicurazione.

Nel caso in cui il prodotto importato risulti fatturato cif, esclusa l'assicurazione, nel prospetto deve indicarsi, il luogo degli elementi di cui alle lettere *f*) e *g*), l'anzidetto valore cif ed il costo dell'assicurazione.

Alla fine di ciascun mese gli importatori devono altresì presentare al Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) un prospetto, vistato dalla Dogana, dal quale risultino gli elementi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del punto 3) riguardanti le operazioni di temporanea importazione di olii minerali greggi naturali di petrolio e di residui della lavorazione destinati alla trasformazione, effettuate dallo stesso importatore durante il mese.

A tale prospetto devono essere allegate le originali fatture, o copia di esse, relative al costo del nolo e dell'assicurazione dei prodotti temporaneamente importati.

Art. 2.

Hanno titolo al rimborso e sono quindi tenuti alla presentazione della istanza di cui al precedente articolo:

a) per gli olii minerali greggi naturali di petrolio ed i residui, destinati alla trasformazione per ottenere prodotti petroliferi finiti: gli stabilimenti di lavorazione, a nome dei quali devono essere intestate le bollette di importazione.

Anche nel caso di immissione in consumo di prodotti petroliferi finiti provenienti dalla lavorazione delle anzidette materie prime ed estratti da un deposito doganale privato appartenente a ditta diversa dal titolare dello stabilimento di lavorazione, ha titolo al rimborso ed è tenuto alla presentazione della relativa domanda il titolare dello stabilimento di lavorazione medesimo.

Nel caso di lavorazioni effettuate da stabilimenti per conto di committente nazionale, debitamente autorizzate, la istanza di rimborso sarà presentata dal committente per conto del quale sono intestate le relative bollette di importazione.

Nel caso di importazione di olio minerale greggio naturale di petrolio autorizzata a fronte della esportazione di prodotti petroliferi finiti ottenuti dalla lavorazione in regime di temporanea importazione di olii minerali greggi naturali di petrolio, valutariamente acquisiti al mercato interno, la istanza di rimborso deve essere presentata alla raffineria proprietaria della materia prima dalla cui lavorazione sono stati ottenuti i prodotti esportati.

In tale ipotesi l'avente diritto deve allegare alla predetta istanza:

1) la bolletta di importazione dell'olio minerale greggio naturale di petrolio impiegato per la produzione dei quantitativi di prodotti petroliferi finiti diversi o eccedenti quelli riesportati;

2) la copia dell'autorizzazione ministeriale che ha consentito l'operazione;

3) una dichiarazione della Dogana attestante la avvenuta riesportazione dei prodotti finiti. Tale dichiarazione deve contenere tutti gli elementi, compreso il valore, atti ad individuare la partita di materia prima dalla quale i prodotti sono stati ottenuti;

4) la bolletta di importazione, invalidata ai fini del rimborso del maggiore onere ed intestata alla titolare della licenza di temporanea importazione, relativa all'olio minerale greggio naturale di petrolio immesso in consumo e corrispondente ai quantitativi di prodotti petroliferi finiti di cui al punto 3).

Il rimborso del maggiore onere deve essere commisurato ai quantitativi di materia prima risultanti dai documenti di cui ai punti 1) e 3);

b) per gli oli da gas nonchè per gli oli minerali greggi naturali di petrolio e per i residui della lavorazione non destinati alla trasformazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415: gli intestatari delle relative bollette di importazione.

Art. 3.

La Dogana, effettuata l'omologazione prescritta dall'art. 95 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni, trasmette la istanza ed i documenti allegati al Comitato Interministeriale Prezzi (CIP).

Il Comitato determina l'importo del maggiore onere previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, ed emette la relativa delibera che, unitamente alla istanza ed ai documenti presentati, invia all'Intendenza di finanza per l'emissione dell'ordinativo di pagamento.

Qualora l'avente diritto abbia chiesto, nella istanza di cui all'art. 1, che il rimborso del maggior onere gli sia concesso sotto forma di accreditamento a scomputo del carico d'imposta di fabbricazione dovuta su prodotti petroliferi da immettere in consumo, la delibera viene trasmessa dal Comitato interministeriale prezzi all'ufficio finanziario (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o Direzione della circoscrizione doganale) nella cui circoscrizione è situato l'impianto dal quale devono essere estratti i prodotti, che procede a norma dei successivi articoli 7 ed 8.

Art. 4.

L'importatore che intende avvalersi della facoltà prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni,

nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, deve farne diretta richiesta al Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) entro i sessanta giorni successivi al mese in cui è avvenuta l'importazione.

Per la prima applicazione del presente decreto detto termine decorre dalla data della sua entrata in vigore.

La domanda, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve contenere l'indicazione dell'impianto dal quale saranno estratti i prodotti e dell'ufficio finanziario (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o Direzione della circoscrizione doganale) nella cui circoscrizione è ubicato l'impianto stesso.

A tale domanda deve essere allegata l'istanza e la documentazione di cui all'art. 1.

Art. 5.

Il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), ricevuta la domanda di cui all'articolo precedente, emette la delibera di liquidazione provvisoria. Trasmette l'istanza di rimborso con la relativa documentazione alla Dogana che ha emesso la bolletta di importazione per la omologazione di cui all'art. 3 ed invia la delibera di liquidazione provvisoria, unitamente alla copia della relativa domanda, all'ufficio finanziario designato.

Art. 6.

L'Ufficio consente la estrazione per il consumo di quantitativi di prodotti petroliferi per un ammontare di imposta di fabbricazione pari alla somma indicata nella delibera del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), previa idonea cauzione.

Le ditte di notoria solidità, titolari di raffinerie o di depositi doganali di proprietà privata, possono essere esonerate dal prestare cauzione purchè si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dalla anzidetta estrazione.

Gli estremi della delibera di liquidazione provvisoria vengono riportati nei prescritti registri in luogo di quelli della quietanza di Tesoreria.

Ogni estrazione viene portata a scarico della somma stabilita nella predetta delibera che, dopo essere stata interamente utilizzata, è presa in carico su apposito registro soggetto a rigoroso rendiconto, da tenere in evidenza fino alla regolarizzazione contabile di tutte le partite in esso riportate.

Art. 7.

Il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), ricevuta in restituzione dalla Dogana la istanza di rimborso, procede alla liquidazione definitiva del maggior onere e trasmette la relativa delibera, unitamente alla istanza originale di rimborso ed ai documenti allegati, all'ufficio finanziario indicato all'art. 5 facendo riferimento alla precedente delibera di liquidazione provvisoria.

L'ufficio finanziario consente, con le modalità previste dall'articolo precedente, la eventuale ulteriore estrazione per il consumo di quantitativi di prodotti petroliferi per un ammontare di imposta di fabbricazione pari alla differenza tra le somme indicate nelle delibere di liquidazione definitiva e di liquidazione provvisoria.

Nel caso in cui la somma risultante dalla delibera di liquidazione definitiva sia inferiore a quella della delibera di liquidazione provvisoria, l'Ufficio provvede al recupero della differenza di imposta di fabbricazione, che dovrà essere versata alla competente sezione di Tesoreria provinciale entro 15 giorni dalla eseguita notificazione.

Art. 8.

L'Ufficio finanziario, esaurite le operazioni di cui al precedente articolo, trasmette, con apposito elenco riepilogativo, tutta la documentazione inviatagli dal Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) alla Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'impianto dal quale sono stati estratti i prodotti.

L'Intendenza di finanza emette, nei modi prescritti, a favore dell'avente diritto al rimborso, l'ordinativo di pagamento da commutare in quietanza di tesoreria con impugnazione della somma al Capo I, Capitolo 73 del bilancio dell'entrata dell'esercizio finanziario 1956-57 e corrispondenti degli esercizi successivi.

La predetta quietanza deve essere annullata ai fini dell'estrazione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e trasmessa direttamente al competente ufficio finanziario, che provvede a regolarizzare le corrispondenti partite contabili.

Art. 9.

Gli esportatori di prodotti petroliferi nazionali sono tenuti a restituire all'erario la somma corrispondente al maggior onere previsto dall'art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, relativo al quantitativo di olio minerale greggio naturale di petrolio o di residui della lavorazione da cui i prodotti stessi sono stati ottenuti, da determinarsi con i criteri che disciplinano lo scarico delle bollette di temporanea importazione delle anzidette materie prime destinate alla trasformazione.

L'entità della restituzione è commisurata alla media dei rimborsi del maggiore onere liquidato nel mese precedente allo stesso esportatore e, in mancanza di tale media, a quella dei rimborsi del maggior onere liquidato allo stesso esportatore nel mese in cui avviene l'esportazione.

Ai fini dei precedenti comma si considera esportatore la raffineria dalla quale i prodotti petroliferi sono stati ottenuti, anche se l'esportatore non sia la stessa raffineria.

Quest'ultima deve presentare apposito atto di sottomissione col quale si impegna a rispondere del pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione del maggior onere sui prodotti esportati.

Tale atto di sottomissione può essere rilasciato dall'effettivo esportatore quando assuma in proprio l'obbligo della restituzione del maggior onere, semprechè si tratti di ditta di notoria solidità. In caso diverso deve essere prestata idonea cauzione.

Nel caso che i prodotti esportati provengano da materie prime lavorate da una raffineria per conto di un committente nazionale a ciò autorizzato, incombe su quest'ultimo l'obbligo della restituzione, commisurata sulla media dei rimborsi per maggior onere liquidati nel mese precedente al committente medesimo, che deve rilasciare l'atto di sottomissione di cui al precedente comma 4.

Sulle bollette di esportazione dei prodotti petroliferi per i quali incombe l'obbligo della restituzione del maggior onere deve essere apposta l'annotazione « soggetta a recupero ».

Art. 10.

La restituzione di cui al precedente articolo è dovuta sui prodotti petroliferi nazionali esportati a decorrere dal giorno successivo a quello della importazione del primo carico di olio minerale greggio naturale di petrolio e di residui della lavorazione destinati alla trasformazione che ha titolo al rimborso del maggior onere.

Art. 11.

Ai fini dei precedenti articoli 9 e 10 i prodotti petroliferi nazionali estratti dalle raffinerie ed introdotti in depositi doganali o fiduciari sono assunti in carico con l'indicazione, per ogni partita, della raffineria di provenienza e le estrazioni sono scaricate dalle partite per prime introdotte in deposito.

Le relative bollette di esportazione devono essere intestate al titolare del deposito per conto della raffineria dalla quale i prodotti provengono. Nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 9 le bollette sono rilasciate a nome del committente nazionale.

Art. 12.

Non sono soggetti alla restituzione del maggior onere i prodotti petroliferi nazionali destinati a provvista di bordo dei motopescherecci, delle navi nazionali in servizio di cabotaggio, escluse quelle che toccano porti esteri, degli aerei nazionali in servizio di navigazione interna nonchè del naviglio della guardia di finanza e delle Capitanerie di porto.

Non sono parimenti soggette all'anzidetta restituzione le forniture di provviste di bordo effettuate con prodotti petroliferi nazionali da ditte italiane debitamente autorizzate per conto di società estere con l'obbligo del reintegro con similari prodotti in transito o provenienti da lavorazioni effettuate in regime di temporanea importazione.

Le bollette relative ai prodotti importati a reintegro di quelli esportati per provvista di bordo debbono essere invalidate ai fini del rimborso del maggior onere.

Art. 13.

Entro il giorno 10 di ogni mese gli esportatori presentano a ciascuna Dogana un elenco, in duplice copia, delle esportazioni, soggette a restituzione, effettuate nel mese precedente con la indicazione degli estremi delle relative bollette di uscita nonchè della qualità e quantità dei prodotti esportati.

La Dogana, sulla base delle proprie registrazioni, accerta la esattezza dei dati esposti e provoca dal Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) la dichiarazione attestante la media dei rimborsi del maggiore onere liquidati allo stesso esportatore per il mese precedente ai sensi del secondo comma dell'art. 9.

In base a tale dichiarazione la Dogana provvede al recupero della somma dovuta sui prodotti petroliferi nazionali indicati nel primo comma.

Le somme come innanzi recuperate vanno imputate al Capo I, Capitolo 213-*bis* del bilancio dell'entrata dell'esercizio finanziario 1956-57 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1957
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 3. — BENNATI

(679)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1957.

Norme per la determinazione del rimborso previsto dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO
PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, sono ammessi al rimborso dei maggiori oneri i quantitativi di:

oli minerali greggi naturali di petrolio;
oli da gas;
residui della lavorazione;

con le caratteristiche indicate nella tabella *C*, lettere *A*, *E*, *G*, allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, che risultino importati e nazionalizzati per il consumo interno, a decorrere dal 1° novembre 1956.

La misura della liquidazione provvisoria di cui all'articolo unico della legge 27 dicembre 1956, n. 1415, nonchè dei rimborsi definitivi, è stabilita, in base alle norme che seguono, con delibera del Comitato interministeriale prezzi, al quale vengono sottoposti gli elementi forniti dagli interessati, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 13.

Oneri relativi agli oli minerali greggi naturali

Art. 2.

La determinazione del maggior onere relativo al costo fob degli oli minerali greggi naturali è effettuata mediante l'accertamento della differenza fra il costo unitario del greggio importato a decorrere dal 1° novembre 1956, e:

a) il costo medio unitario del greggio, importato dalla stessa provenienza, nel periodo settembre-ottobre 1956, nel caso in cui non si siano verificati mutamenti delle fonti di approvvigionamento;

b) il costo medio unitario dei vari greggi importati nel periodo anzidetto, nel caso in cui siano intervenuti mutamenti di provenienza, indipendentemente dalle caratteristiche del greggio importato dalla nuova provenienza.

I costi sono rilevati dagli originali delle fatture, o loro copie, rilasciate dal venditore.

Art. 3.

La determinazione del maggior onere relativo al nolo degli oli minerali greggi naturali è effettuata mediante l'accertamento della differenza tra il costo unitario derivante dalla media dei noli, rilevabili dalle relative fatture, o loro copie, concernenti i carichi importati mensilmente dal medesimo importatore in definitiva ed in temporanea importazione, fatta esclusione di quelli di proprietà di committente estero destinati alla lavorazione per conto, e:

a) la media dei noli aziendali del periodo settembre-ottobre 1956, nel caso in cui le importazioni siano effettuate con navi i cui noli hanno contribuito a formare la media generale ponderata di $ 6,560, corrispondenti a L. 4.112,26, del periodo anzidetto, e che continuano ad essere utilizzate dal medesimo importatore in forza di contratto di noleggio stipulato anteriormente al 1° novembre 1956;

b) l'anzidetta media ponderata generale di $ 6,560 per le navi i cui noli non hanno contribuito a formare la media stessa.

Sono regolati dalle disposizioni di cui al punto *a*) i noli relativi alle navi messe a disposizione dal venditore di greggio, anche se non abbiano nominativo uguale a quello delle navi con le quali è stata effettivamente eseguita l'importazione nel periodo settembre-ottobre 1956.

Per i greggi provenienti dal Mediterraneo orientale il differenziale per oleodotto incluso nel prezzo fob viene considerato come nolo.

Nei casi di sub-noleggi, effettuati dopo il 1° novembre 1956, a tasso più alto del noleggio originario, la differenza è soggetta a recupero.

Art. 4.

Per le importazioni di oli minerali greggi naturali fatturate cif, senza indicazione separata del costo fob e del nolo, la determinazione del maggior onere è effettuata assumendo la differenza fra il costo cif, al netto dell'assicurazione, rilevato dall'originale della fattura, o sua copia, rilasciata dal venditore, e il valore cif convenzionale delle importazioni effettuate durante il periodo settembre-ottobre 1956, ottenuto sommando i costi medi del greggio e dei noli, calcolati a norma dei precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5.

Il maggior onere relativo alle importazioni di greggio provenienti dal mar Nero è determinato per differenza fra il prezzo cif, al netto dell'assicurazione, pagato posteriormente al 1° novembre 1956, e il prezzo medio cif al netto dell'assicurazione, pagato dallo stesso importatore, o, in mancanza, da altro importatore, nel periodo maggio-ottobre 1956 per la medesima provenienza.

Il maggior onere relativo alle importazioni di greggio provenienti dai Caraibi è determinato, qualora si tratti di carichi rientranti nella normale fonte di approvvigionamento dell'importatore, secondo le norme di cui al primo comma del presente articolo. Qualora invece le importazioni costituiscano mutamento delle normali fonti di approvvigionamento, il maggior onere è determinato in base agli articoli 2, lettera *b*), e 3.

Art. 6.

Sono ammessi a rimborso i maggiori oneri documentati derivanti all'importazione per controstallie nella caricazione e nel bunkeraggio all'estero della nave.

Oneri relativi agli oli da gas ed ai residui della lavorazione

Art. 7.

Per le importazioni di oli da gas e di residui della lavorazione la determinazione del maggior onere è effettuata assumendo la differenza fra il costo cif della merce importata, rilevato dalla fattura, o sua copia, rilasciata dal venditore, ed i prezzi di cessione da raffineria di L. 20.000 a tonnellata per gli oli da gas e di L. 12.700 a tonnellate per i residui della lavorazione, presi per base dal Comitato interministeriale prezzi per la determinazione dei prezzi al consumo, fissati per gli oli da gas con provvedimento n. 397 del 3 dicembre 1953 e per i residui della lavorazione con provvedimento n. 596 del 27 settembre 1956.

Al costo cif degli oli da gas importati deve essere aggiunto il dazio doganale nella misura corrisposta dall'importatore.

Art. 8.

La determinazione del maggior onere relativo agli oli da gas ed ai residui della lavorazione, immessi in consumo a scarico di bollette di importazione temporanea di oli minerali greggi naturali di petrolio lavorati per conto di committente estero, è effettuata secondo le norme indicate nel precedente art. 7.

Art. 9.

La determinazione del maggior onere relativo agli oli da gas ed ai residui della lavorazione, immessi in consumo a scarico di bollette di importazione temporanea di oli minerali greggi di petrolio lavorati in proprio, è effettuata alla fine di ogni mese, ed è commisurata al quantitativo di olio greggio di petrolio risultante dalla bolletta di importazione.

L'entità del rimborso è pari alla differenza di costo unitario riconosciuta al medesimo importatore, secondo le norme di cui agli articoli precedenti, per il greggio nazionalizzato nello stesso mese.

Oneri comuni agli oli minerali greggi naturali, agli oli da gas ed ai residui della lavorazione

Art. 10.

Nella determinazione del maggior onere debbono essere conteggiati gli addebiti, risultanti da fatture o loro copie, e gli accrediti praticati dall'estero agli importatori in conseguenza di interscambi, permute ed altre misure contingenti, determinate dalla situazione di emergenza.

Art. 11.

E' ammesso a rimborso il maggior onere documentato, derivante alla importazione:

a) dall'assicurazione per rischi di guerra;

b) dai diritti per servizi amministrativi, corrisposti ai sensi della legge 15 giugno 1950, n. 330, limitatamente alle differenze di costo riconosciute in applicazione degli articoli precedenti.

Disposizioni generali

Art. 12.

Gli importatori sono tenuti a presentare al Comitato interministeriale prezzi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, copia:

a) dei contratti di noleggio in vigore al 1° novembre 1956;

b) dei contratti di sub-noleggio stipulati dopo il 1° novembre 1956;

c) degli impegni, in vigore al 1° novembre 1956, relativi a forniture di greggio con navi messe a disposizione dallo stesso venditore.

Gli importatori sono altresì tenuti a presentare al Comitato interministeriale prezzi copia dei contratti o degli impegni intervenuti posteriormente al 1° novembre 1956.

Art. 13.

E' istituita presso il Comitato interministeriale prezzi una Commissione consultiva composta da:

il segretario generale del Comitato interministeriale prezzi, presidente;

un rappresentante della segreteria generale del Comitato interministeriale prezzi; un rappresentante del Ministero industria e commercio; un rappresentante del Ministero del bilancio; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero delle finanze e tre rappresentanti dell'Unione petrolifera, designati dal Ministro per l'industria e per il commercio, membri.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della segreteria generale del Comitato interministeriale prezzi.

La Commissione esamina le domande di liquidazione provvisoria e di rimborso definitivo, con la relativa documentazione, e le correda del proprio parere, per l'inoltro successivo al Comitato interministeriale prezzi.

Nel caso in cui sorgano contestazioni sulle richieste di rimborso o sulle relative documentazioni, la Commissione dispone per l'audizione degli interessati.

Art. 14.

Agli effetti dei rimborsi relativi agli oli minerali greggi naturali di petrolio, devono essere valutati gli eventuali ricuperi dei maggiori oneri ricavati direttamente dagli importatori mediante l'aumento, rispetto alle quotazioni da essi praticate anteriormente al 1° novembre 1956, dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti non sottoposti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi, ottenuti da tali greggi.

A tal fine gli importatori sono tenuti a notificare, all'atto della presentazione dell'istanza di rimborso, gli eventuali aumenti di prezzo apportati, dopo il 1° novembre 1956, ai prodotti suddetti.

Art. 15.

Ai fini dell'adozione delle relative deliberazioni, il Comitato interministeriale prezzi dispone i controlli che ritiene necessari. Gli ispettori designati per l'esercizio di tali controlli hanno la facoltà di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1957

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Il Ministro per il bilancio
ZOLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1957
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 174. — SCIACCA

(680)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 24 gennaio 1957.

Costituzione del Consorzio medico tra i comuni di Bagolino (Brescia) e Bondone (Trento) per il servizio di assistenza medica nella frazione di Ponte Caffaro di Bagolino e nel comune di Bondone.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Viste le deliberazioni 20 novembre 1955, n. 63 del comune di Bagolino (Brescia) e 21 maggio 1956, n. 25, del comune di Bondone (Trento), relative alla costituzione del Consorzio per l'assistenza medica nella frazione di Ponte Caffaro del comune di Bagolino e nel comune di Bondone;

Visto lo statuto consorziale di cui alle citate deliberazioni;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Consigli sanitari provinciali, dalla Giunta provinciale amministrativa di Brescia e dalla Giunta regionale di Trento, in merito alla deliberata costituzione del suddetto consorzio;

Ritenuto pertanto l'opportunità di provvedere alla costituzione del suddetto consorzio;

Visti gli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 384;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto-legge 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

E' approvata la costituzione del Consorzio medico tra i comuni di Bagolino (Brescia) e Bondone (Trento) per il servizio di assistenza medica nella frazione di Ponte Caffaro e nel comune di Bondone.

E' approvato, altresì, lo statuto consorziale.

Il Prefetto di Brescia ed il Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 gennaio 1957

L'Alto Commissario: TESSITORI

(612)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 1957, concernente la istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Comitato di studio denominato « Centro Italiano di Studi per l'Impiego dell'Elicottero nei Servizi di Pubblico Interesse » (C.I.S.I.E.S.P.I), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 in data 26 gennaio 1957, pag. 352, all'art. 2, penultima linea in luogo di « gen. Felice Pozzo » leggasi « gen. Felice Porro ».

(682)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 gennaio 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Samuel W Lewis, Vice console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(470)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1957, registro n. 2 Interno, foglio n. 134, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa) di un mutuo di L. 35.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(669)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Bassano del Grappa

Con decreto Ministeriale 22 gennaio 1957, n. 277, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con lo stralcio le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano di ricostruzione di Bassano del Grappa vistato in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di detto piano è stato assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(570)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 31 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,91	624,91	624,93	624,85	624,90	624,90	624,925	624,92	624,92
$ Can.	651,50	651,50	651	651,75	650,55	650,50	651,75	650,5125	651,50	651,25
Fr. Sv. lib.	145,77	145,77	145,77	145,78	145,73	145,75	145,77	145,78	145,76	145,75
Kr. D.	90,72	90,72	90,72	90,76	90,70	90,70	90,75	90,72	90,73	90,75
Kr. N.	88 —	87,98	87,98	87,98	88,02	87,95	87,96	88 —	88,01	88 —
Kr. Sv.	121,38	121,37	121,40	121,40	121,39	121,40	121,41	121,35	121,38	121,35
Fol.	165 —	165 —	165,02	165,03	164,95	165 —	165,01	165 —	165,01	165 —
Fr. B.	12,52	12,5125	12,525	12,52375	12,5137	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52
Fr. Fr.	178,48	178,47	178,49	178,49	178,47	178,48	178,50	178,48	178,47	178,47
Fr. Sv. acc.	143,37	143,36	143,35	143,385	143,35	143,35	143,38	143,37	143,36	143,35
Lst.	1759,75	1759,25	1759,25	1759,875	1759,25	1759,87	1759,375	1759,375	1759,625	1759,75
Dm. occ.	149,84	149,84	149,85	149,86	149,80	149,85	149,86	149,84	149,84	149,83
Scell. Aust.	24,165	24,165	24,165	24,17	24,18	24,16	24,16	24,1625	24,16	24,165

Media dei titoli del 31 gennaio 1957

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	60,05
Id. 3,50 % 1902	57,40
Id. 5 % 1935	88,075
Redimibile 3,50 % 1934	80,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,95
Id. 5 % 1936	95,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,75

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,915
1 Dollaro canadese	651,75
1 Franco svizzero lib.	145,775
1 Corona danese	90,755
1 Corona norvegese	87,97
1 Corona svedese	121,405
1 Fiorino olandese	165,02
1 Franco belga	12,522
100 Franchi francesi	178,495
1 Franco svizzero acc.	143,382
1 Lira sterlina	1759,625
1 Marco germanico	149,86
1 Scell. aust.	24,165

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di allievo tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali », della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

In relazione all'art. 12 del decreto Ministeriale in data 12 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 novembre 1956, col quale fu indetto un concorso per esami fra laureati in ingegneria civile o industriale o chimica o mineraria, a tre posti di allievo tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali », della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, 1) nei giorni 26 e 27 febbraio 1957 quelle obbligatorie, e nel successivo giorno 28 quella facoltativa di lingue estere.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(675)

PREFETTURA DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio pari numero dell'8 agosto 1953;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Coletta Vincenzo	punti	53,28
2. Cammarota Francescantonio	»	53,11
3. Mansi Bonaventura	»	52,62
4. Toscano Michelangelo	»	52,43
5. Gambardella Marco	»	51,28
6. Milite Luigi	»	50,85
7. D'Antonio Francesco	»	50,80
8. Di Marco Angelo	»	50,61
9. Iovene Luca	»	50,47
10. Mastrangelo Luigi	»	49,54
11. D'Agostino Antonio	»	48,74
12. Cipolletta Giuseppe	»	48,39
13. Galdi Raffaele	»	47,56
14. Caterini Antonio	»	47,50
15. Giuliani Giuseppe	»	47,39
16. Stabile Ettore	»	47,37
17. Bianchi Attilio	»	47,01
18. D'Andrea Pietro	»	46,99
19. Tortoriello Mario	»	46,50
20. Ragucci Luigi	»	45,63
21. Giffoni Elia	»	45,38
22. De Simone Ermelino	»	45,23
23. Margarita Giovan Giuseppe	»	44,95
24. Cantarella Dante	»	44,66
25. Siniscalco Vincenzo	»	44,25
26. D'Aloe Raffaele	»	44,12
27. Merone Giuseppe	»	44,00
28. Arena Felice	»	43,93
29. Colangelo Francesco	punti	43,68
30. Napolitano Vitantonio	»	43,50
31. Polce Gaetano	»	43,32
32. Del Baglivo Giuseppe	»	43,30
33. Capotosti M. Teresa	»	43,23
34. Focaccio Gennaro	»	43,12
35. Masini Arduino	»	42,98
36. Masini Antonio	»	42,89
37. Macciocchi Olimpio	»	42,56
38. Orio Giuseppe	»	42,32
39. Amoroso Pasquale	»	41,98
40. Cirasuolo Silvio	»	41,94
41. Centra Rinaldo	»	41,80
42. Cassaneti Bruno	»	41,70
43. Cassese Antonio	»	40,75
44. Spetrini Vincenzo	»	40,41
45. Festa Pasquale	»	40,06
46. Sparano Vincenzo, precede per età	»	39,50
47. Panciulo Domenico	»	39,50
48. Panella Giuseppe, precede per età	»	39,00
49. La Gorga Nicola	»	39,00
50. Maiorino Eduardo	»	38,55
51. Carbone Paolo	»	38,13
52. Bellelli Mario	»	38,00
53. Stifano Alfredo, precede per età	»	35,00
54. Rosa Rosario	»	35,00

Salerno, addì 13 dicembre 1956

Il prefetto: MONDIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto prefettizio in data 8 agosto 1953, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e designati alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolare della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi e sotto la osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore:

1) Coletta dott. Vincenzo: Cava dei Tirreni, 2ª zona;
2) Cammarota dott. Francescantonio: Stella Cilento;
3) Mansi dott. Bonaventura. Eboli;
4) Toscano dott. Michelangelo: Eboli, condotta rurale;
5) Gambardella dott. Marco: Atrani;
6) Milite dott. Luigi: S. Rufo;
7) Di Marco dott. Angelo: Postiglione;
8) Iovene dott. Luca: Vibonati, capoluogo;
9) Mastrangelo dott. Luigi: Ricigliano;
10) Cipolletta dott. Giuseppe: Calvanico;
11) Galdi dott. Raffaele: Morigerati;
12) Caterini dott. Antonio: S. Mango Piemonte;
13) Giuliani dott. Giuseppe: Valle dell'Angelo;
14) Stabile dott. Ettore: Vibonati, frazione Villammare.

I candidati dott. D'Antonio Francesco e D'Agostino Antonio, pur essendo stati dichiarati idonei, non hanno avuto assegnazione di sede perchè tutte quelle da essi richieste sono state assegnate a candidati che li precedono in graduatoria.

Salerno, addì 13 dicembre 1956

Il prefetto: MONDIO

(509)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.